

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE

“Amici dell'OPC APS”

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l'associazione “Amici dell'OPC APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI), presso la Casa della Cultura in via Mannucci, 3 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

2.1 L'associazione ha come scopo di attuare, incoraggiare, favorire, sostenere l'accesso di ogni cittadino al sapere scientifico, come pure ogni iniziativa culturale atta a promuovere l'Osservatorio Polifunzionale del Chianti (d'ora in avanti “OPC”) e a rendere quest'ultimo una struttura utile sia alla cittadinanza dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, sia più in generale al territorio del Chianti e alla sua realtà socio-economica, con proiezione regionale, nazionale e internazionale e a chi manifesti reale interesse per i suoi fini istituzionali e per la sua attività.

2.2 L'associazione al fine di perseguire il suo fondamentale scopo di utilità sociale e il fine esclusivo della solidarietà culturale, sociale, umana, civile opererà, promuoverà e gestirà, da sola o in collaborazione con altre Associazioni, Fondazioni o Istituzioni universitarie, culturali, professionali – pubbliche o private, italiane o straniere – attività di divulgazione, di formazione e informazione, di sviluppo della cultura scientifica, nell'ambito dell'astronomia, della fisica, della geografia, della geologia, dell'ambiente e della botanica, della sicurezza, conservazione e sostenibilità del territorio, dello sviluppo eco-compatibile, della meteorologia, nonché di ogni altra correlabile tematica.

2.3 Tutta l'attività sarà svolta e indirizzata ai suoi utenti e interlocutori con spirito laico, senza alcun pregiudizio o condizionamento etnico, culturale, religioso, sociale, politico.

2.4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi attraverso il lavoro prevalente dei propri volontari delle seguenti attività di interesse generale come indicato dal co. 1, art. 5 Cts:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2.5 A tal fine l'associazione si prefigge, tra l'altro, di:

- a) promuovere e/o partecipare a progetti di ricerca in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico dell'OPC e con le Università;
- b) favorire ricerche, studi, dibattiti, incontri, seminari, convegni, nonché la pubblicazione di testi e rapporti mediante supporti cartacei e multimediali;

- c) favorire la promozione della conoscenza scientifica negli ambiti scolastici, formativi anche attraverso il turismo culturale;
- d) istituire premi o borse di studio destinate a giovani universitari per studi o ricerche nei campi delle proprie finalità.

2.6 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

3.1 Il numero degli associati è illimitato e possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore che ne condividono le finalità, che intendono collaborare per il loro raggiungimento, che vogliono partecipare alle attività mettendo a disposizione le proprie conoscenze e competenze.

3.2 Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- la liberatoria firmata sulla privacy in ottemperanza alle norme di legge.

3.3 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati; quella di rigetto deve essere comunicata all'interessato con esplicitazione delle motivazioni entro 60 giorni e la persona interessata può nei 60 giorni successivi chiedere che sulla propria domanda d'ammissione si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in via definitiva sulle domande non accolte, se non appositamente convocata in occasione della prima successiva riunione.

3.4 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono quindi ammesse adesioni che violando quanto previsto dal presente articolo introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o che siano a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività e partecipare alle iniziative ed eventi promossi dall'associazione;
- prendere parte alle assemblee, prendere visione dei bilanci e conoscere preventivamente la documentazione connessa alle più rilevanti decisioni da assumere;
- partecipare alle celebrazioni, eventi e momenti d'incontro di vita sociale interna.

4.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente

stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

5.1 La qualifica di associato si perde per

- morte
- recesso
- esclusione.

5.2 L'associato che contravviene in modo grave agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, che comunque svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione o che si rifiuti di pagare la quota associativa anche dopo averne ricevuto sollecito, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere formalmente comunicata entro 30 giorni all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni nei successivi 30 giorni. Qualora il CD alla prima riunione successiva confermi l'espulsione l'associato può chiedere il pronunciamento dell'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione che delibera dopo aver ascoltato l'interessato in modo definitivo nella sua prima riunione.

5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende avvalersi di tale diritto deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'interessato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili; le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi dell'associazione)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo.

Detti organi restano in carica per quattro anni.

ART. 7 **(Assemblea)**

7.1 Hanno diritto di voto nell'Assemblea tutti coloro che sono iscritti, da almeno 60 giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato, cioè avere una sola delega.

7.2 La convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta o di posta elettronica, risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, nel caso di assenza di

entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il segretario ha il compito di redigere il verbale, di accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto d'intervenire e la validità delle deleghe.

7.4 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.5 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.6 Al fine di favorire la partecipazione democratica e di ridurre al minimo le difficoltà di accessibilità agli associati, l'assemblea può svolgersi anche con l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative qualora siano riconosciute dalla legge, come il collegamento da remoto di tutti o parte degli associati;

7.7 Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza, in proprio o in delega, di almeno i 2/3 degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati e delibera in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

8.1 Il Consiglio Direttivo agisce in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi ragioni, revocato con motivazione.

8.2 Nella competenza del Consiglio Direttivo rientra tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri, sono compiti del C.D.:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività dell'associazione in coerenza con le finalità di cui all'art. 2 e con le linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio preventivo, il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- definire il modello organizzativo funzionale alla realizzazione delle finalità e dei programmi di attività, nonché il conseguente regolamento d'organizzazione;
- nominare alla prima riunione il Presidente e il suo Vice, il Tesoriere o responsabile amministrativo e il Segretario secondo quanto stabilito ai successivi art. 11 e 12 del presente Statuto;
- ratificare alla prima seduta utile le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, assunte per motivi d'urgenza dal Presidente;
- deliberare l'ammissione o l'esclusione degli associati, nonché le azioni disciplinari nei loro confronti;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, nonché le convenzioni con enti pubblici e privati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- redigere e mantenere aggiornati i vari libri sociali dell'associazione.

8.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 9 nominati dall'Assemblea

per la durata di 4 anni, cessano per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea e sono rieleggibili senza limitazione di mandati.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno pari dignità e sono portatori di uguali diritti e doveri, non possono ricevere alcuna forma di compenso nello svolgimento della loro funzione, né possono contrarre alcuna forma di rapporto di lavoro con l'associazione; un consigliere ha diritto al solo rimborso spese documentate per incarichi preventivamente e di volta in volta affidati dallo stesso Consiglio Direttivo.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.5 La convocazione del Consiglio Direttivo da parte del Presidente avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, spedita almeno 7 giorni prima contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo, per ragioni da esplicitare nella convocazione, può svolgersi anche senza la presenza fisica dei consiglieri utilizzando gli strumenti multimediali che garantiscono la partecipazione contemporanea dei consiglieri.

8.6 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo alla sua prima riunione tra i propri componenti, resta in carica 4 anni quanto il Consiglio Direttivo, cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea, può essere rieletto più volte senza limitazioni di mandato.

Viene altresì eletto con le medesime modalità il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta con criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e economicità.

In particolare il Presidente provvede a:

- mantenere i rapporti con l'OPC, cioè col Direttore e col Comitato Tecnico Scientifico;
- predisporre col supporto del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario il modello organizzativo e il conseguente regolamento d'organizzazione che deve essere approvato dal Comitato Direttivo;
- assumere, nell'interesse dell'associazione, decisioni urgenti inerenti la sua gestione che, se di competenza del Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva dovranno da tale organo essere ratificate;
- mantenere i rapporti con i livelli amministrativi istituzionali e con i soggetti privati esterni, persone fisiche e enti, con i quali l'associazione collabora;
- firmare tutti gli atti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo impegnativi per l'associazione rivolti all'esterno;
- delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo in ragione della sua specifica competenza sulla materia.

9.4 Alla scadenza del mandato proprio e del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 10 **(Tesoriere)**

10.1 Il Tesoriere, ovvero il responsabile amministrativo dell'associazione, viene nominato dal Consiglio

Direttivo alla sua prima riunione utilizzando il solo criterio della specifica competenza.
Rimane in carica 4 anni e può essere rinominato più volte.

10.2 Il Tesoriere ha il compito di:

- assumere la responsabilità contabile dell'associazione e della corretta tenuta delle sue scritture, con un modello di tipo budgettario, imperniato sul processo di programmazione-gestione-controllo;
- predisporre il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e lo stato patrimoniale, accompagnandoli da una relazione esplicativa da trasmettere al Consiglio Direttivo per la sua assunzione prima di essere portato in Assemblea per l'approvazione;
- fornire agli organi dell'associazione, in qualunque momento essi lo ritengano opportuno, una esauriente informazione sulla situazione economico-finanziaria generale o su una tematica specifica avente riscontri economici-finanziari;
- redigere e mantenere aggiornato l'inventario dell'associazione.

ART. 11 **(Segretario)**

11.1 Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo alla sua prima riunione fra gli associati e s'impegna a garantire, nell'espletamento della sua funzione trasparenza, coerenza con le finalità dell'associazione, efficienza e precisione, tempestività nella formalizzazione, interna e/o esterna, degli atti varati dagli organi dell'associazione.

Il Segretario rimane in carica 4 anni e può essere riconfermato più volte.

11.2 Il Segretario ha il compito di:

- verificare la validità della convocazione, della corretta costituzione delle riunioni degli organi dell'associazione delle deliberazioni assunte;
- redigere i verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi che una volta approvati vanno da lui firmati insieme al Presidente e conservati a disposizione dei soci che ne facciano richiesta;
- predisporre e tenere aggiornati i libri sociali.

ART. 12 **(Patrimonio)**

I beni acquisiti dall'associazione e ad essa intestati possono essere immobili e mobili; la loro acquisizione o alienazione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'associazione – compreso di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche per conseguire le proprie finalità istituzionali, che sono quindi necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- ricavi delle attività istituzionali e da attività diverse da quelle di interesse generale secondarie strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore; nei limiti stabiliti dalle norme;
- contributi pubblici erogati da Unione Europea, livelli istituzionali nazionali, enti pubblici o privati;
- donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali;

- proventi da attività di raccolta fondi.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

15.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, che viene predisposto dal Tesoriere per il Consiglio Direttivo che lo assume, lo porta in Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento e che deve essere depositato presso il Registro unico nazionale.

15.2 Il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **(Libri sociali)**

16.1 L'associazione deve tenere aggiornati i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vanno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libri contabili redatti dal Tesoriere;
- l'inventario dei beni posseduti.

16.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri sociali facendone richiesta al Presidente o al Segretario i quali consentiranno l'accesso fissando data e orario concordato con l'interessato.

ART. 17 **(Volontari)**

17.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, attraverso l'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

17.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

(Clausola arbitrale)

Eventuali controversie, non risolte internamente, relativamente al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Firenze e secondo la normativa vigente al momento della controversia.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

20.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 7.4 del presente Statuto.

20.2 In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle norme vigenti in materia.